



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
PROVINCIA DI NOVARA
POLIZIA MUNICIPALE

Via Matteotti 15, CAP. 28060 - TEL 0321-55113 - FAX 0321-550002
CODICE FISCALE 80013960036 - P. IVA 00467930038

ORDINANZA NR. 08/2020
Reg. Pubbl. 107/2020

Prot. n. 1600/2020

**OGGETTO: misure comunali per il contenimento e la gestione dell' Emergenza
epidemiologica "Covid 2019" o "Corona virus" – ZONA ROSSA.**

IL SINDACO

Preso atto che, allo scopo di evitare il diffondersi sul territorio nazionale del Covid 2019, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio Decreto dell' 8 marzo, ha adottato misure straordinarie per il contenimento ed il contrasto della situazione epidemiologica;
Visto l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
Richiamati gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

- a) di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed uscita, salvo che per esigenze di lavoro o di necessità;
- b) evitare ogni spostamento se si sospetta di essere malati o se si assiste persone malate;
- c) la sospensione di ogni evento ludico e competizione sportiva in luoghi pubblici e privati;
- d) la conferma della sospensione delle lezioni presso le Scuole ed i servizi educativi presenti in Granozzo.
- e) la sospensione delle cerimonie civili e religiose;
- f) di consentire l'attività di ristorazione e bar, dalle ore 6,00 alle ore 18,00, con obbligo a carico del Gestore di predisporre le condizioni di una distanza interpersonale di almeno un metro, evitando assembramenti;
- g) di consentire le attività commerciali, con obbligo a carico del Gestore di predisporre le condizioni, di una distanza interpersonale di almeno un metro, evitando assembramenti;

DISPONE

L'adozione delle seguenti misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani;
 - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - c) evitare abbracci e strette di mano;
 - d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - g) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - h) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assiste persone malate.
- Di dare atto che il presente atto è modificabile al seguito del variare dello scenario epidemiologico.
Di pubblicare la presente Ordinanza, unitamente alla trasmissione alle Autorità indicate.

Granozzo con Monticello, 9 marzo 2020



Il Sindaco
Dott. Paolo PAGLINO